

ASSINEWS

Rivista Mensile di Tecnica, Giurisprudenza ed Informazioni Assicurative



160

Sommario

Dicembre 2005

Rubriche

- 6 **L'Opinione**
8 **Nuovi Prodotti dall'estero**
10 **Utile a Sapersi**
79 **AltoProfilo**
81 **Mezzo & Messaggio**
83 **Giurisprudenza**
- 24 **Basilea 2**
di Mauro Galbusera
- 28 **La storia siamo noi**
L'UIA compie 60 anni tra incertezze e paure
dopo il riassetto Allianz
di Vincenzo Giudice
- 34 **Polizza R.C.O. e danno biologico**
Quando l'assicurato, deve difendersi in
giudizio, chiamando in garanzia la
compagnia che in precedenza aveva
respinto il sinistro
- 36 **L'ANIA e la trasparenza delle
polizze**
Intervista ad Aldo Marzano,
responsabile property & casualty dell'ANIA
di Mario Dal Cin
- 40 **Gli assicuratori industriali sotto la
lente**
- 42 **In grave crisi il polo riassicurativo
delle Bermuda**
Le conseguenze degli uragani Katrina e Rita
che hanno devastato il sud est degli USA
cominciano a farsi sentire e manca ancora
il conto di Wilma

44 **Gli assicuratori si convertono
all'ecologia**
Si sa che i riassicuratori sono molto sensibili
a questo soggetto. Ma da qualche mese
anche i grandi assicuratori diretti del
pianeta sembrano aver scoperto la fragilità
della terra

46 **Classificazione e tariffazione del
rischio furto auto**
Riflessioni alla luce delle statistiche del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
di Mario Dal Cin

56 **Tutela dei diritti degli acquirenti
degli immobili da costruire**
Profili applicativi
di Mauro Galbusera

59 **Art. 2053 c.c. - Rovina di edificio**
di Andrea Trentin

63 **Danni da cedimento e
frana del terreno**
di Aldo Baggioni

66 **Rinuncia alla rivalsa in caso di
omessa revisione del veicolo**
Un solo tema, due le interpretazioni ...
di Dario Castoldi

68 **Il costo medio e la frequenza
dei sinistri**

70 **La responsabilità penale del
coordinatore per l'esecuzione**
di Nicola D'Angelo

77 **IAS/IFRS 19:
Valutazioni attuariali del
trattamento di fine rapporto nel
bilancio consolidato**
di Ottavio Santoro

ASSINEWS RIVISTA MENSILE DI TECNICA, GIURISPRUDENZA ED INFORMAZIONI ASSICURATIVE

Direttore Responsabile
Mario Dal Cin

Organizzazione Editoriale
Mauro Venier

Redazione
Lucio Berno, Tiziana Menegatti,
Bianca Paschetto, Mauro Santarossa,
Mauro Venier

Pubblicità
Tel. 0434/21295

Editore
Assinform Srl
Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone
Tel. 0434/26136 - Fax 0434/20645
Email: info@assinews.it

Copyright
1989-2005 Assinform
Reg. Tribunale di Pordenone
N. 302/89 del 9.5.1989
Sped. in Abb. Post.
Art. 2 C. 20/b L. 662/96 - PN

Iscrizione al R.O.C. n. 3133
(già RNS n. 4716 del 13/09/1994)

Realizzazione Grafica
Cristina Casari
Sandra Pretto

Prestampa e Stampa
GFP - Grafica Foto Pubblicità spa
Via Fiumicino, 11
33082 Azzano Decimo - PN

Tacito rinnovo
Gli abbonamenti hanno
durata annuale e si inten-
dono confermati per l'anno
successivo se non disdetta-
ti entro la scadenza anche
telefonticamente

In copertina:
Heckel Eric
Mulino a vento, Dangast (1909)



IAS/IFRS 19: Valutazioni attuariali del trattamento di fine rapporto nel bilancio consolidato

di Ottavio Santoro

Premessa

Per tutte le aziende il trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti da inserire in bilancio, è stato calcolato sino ad oggi, come rivalutazione annua degli accantonamenti di ciascun dipendente, quantificati nella misura del 6,91% della retribuzione di riferimento e rivalutati annualmente del 75% dell'inflazione ISTAT maggiorata del 1,5%. L'attenzione di questo articolo non ricade tanto sul TFR dal punto di vista del lavoratore, che comunque è un tema di grande attualità, quanto sul punto di vista dell'azienda che dovrà valutare il TFR di bilancio secondo i nuovi principi IAS/IFRS 19.

Per dare un'idea concreta dell'impatto sul passivo dello stato patrimoniale basti pensare che, considerando una stima del TFR per ciascun lavoratore pari a circa 15-20.000 €, moltiplicandola per i 1000 dipendenti di un'azienda otteniamo un importo di circa 15-20 milioni di euro. Ne segue che una valutazione del debito verso i dipendenti che oscilla nel tempo in funzione dei criteri attuariali IAS/IFRS 19, determina un notevole impatto sulla sua quantificazione.

A quali società si applica la normativa IAS/IFRS 19

In via preliminare, è opportuno identificare i principi della normativa IAS/IFRS (International Accounting Standard/International Financial Reporting Standard). Lo scopo sostanziale è quello di uniformare e rendere comparabili i bilanci consolidati delle imprese europee. In particolare la disciplina IAS 19 prescrive che, a partire dal bilancio 2005, gli employee benefits, e tra questi il TFR rappresenta per le aziende l'entità preponderante, vengano valutati secondo specifici principi attuariali.

Le società interessate a questa valutazione sono:

- le società quotate;
- gli istituti di credito ed intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca di Italia e dell'ISVAP;

- le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- le società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle indicate ai punti precedenti e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435 bis del codice civile.

Nell'elenco delle categorie obbligate rientrano anche le società controllate, anche se non quotate in borsa, incluse nell'area di consolidamento. Si deve comunque tener conto che, ai fini della comparabilità obbligatoria dei dati di bilancio di esercizi successivi, le società obbligate all'applicazione degli IAS nel 2005 dovranno predisporre i dati comparativi relativi al 2004, adottando gli opportuni procedimenti sui dati per renderli IAS compliant sin dal 2004.

Tra le principali fonti che regolano i principi della normativa IAS 19 si ricordano i regolamenti (CE) n. 1602/02 e (CE) 1725/03. Nel primo sono state indicate le società obbligate ad adottare il metodo di calcolo IAS 19 per la valutazione degli employee benefits con un margine di potenziale allargamento delle obbligate lasciato alla

normazione di ciascun stato membro. Nel secondo regolamento è stata disposta l'adozione operativa degli IAS in conformità alle disposizioni fornite dal S.I.C., organo deputato alle interpretazioni applicative degli IAS.

Alcuni cenni sulla metodologia attuariale IAS 19

Le valutazioni introdotte dai principi IAS/IFRS 19 riguardano tutti gli employee benefits dei dipendenti, come: le pensioni, i trattamenti di fine rapporto, i premi di fedeltà e di anzianità, prestazioni di assistenza sanitaria e/o caso morte, invalidità, erogati in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro. La metodologia da utilizzare è denominata Projected Unit Credit Method (PUCM) la quale determina dei risultati svincolati dal criterio tradizionalmente utilizzato per definire la posta di bilancio. Lo studio attuariale, infatti, si concretizza mediante la valutazione delle poste contabili primarie e poste contabili derivate, tra le varie voci il TFR Fund è sempre quella preponderante.

La valutazione degli impegni derivanti dall'accantonamento del TFR parte dalla definizione di basi tecniche demografico-attuariali ed economico-finanziarie. Le prime riguardano le statistiche sulla mortalità ed invalidità dei dipendenti, dei tassi di turn-over aziendali, pensionamenti anticipati, richieste di anticipazioni di TFR. Le seconde riguardano i futuri livelli di inflazione, le dinamiche retributive contrattuali e di carriera ed i futuri tassi di inflazione. In ogni caso, alcune ipotesi economiche riguardanti la collettività dei dipendenti vengono condivise con l'azienda. La metodologia PUCM in forma molto semplificata può essere descritta come la simulazione nel futuro degli obblighi nei confronti di ciascun dipendente (successivi salari, successivi TFR, successive prestazioni erogabili) e nell'attualizzare poi l'impegno alla data di bilancio.

Ottavio Santoro

Attuario responsabile di Attuariale.com
santoro@attuariale.com

Utile a sapersi

Responsabilità del datore di lavoro e dei dipendenti – Macchine in movimento – Misure previste dalla normativa antinfortunistica per la pulizia

In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, l'art. 48 del D.P.R. n. 547 del 1955 prescrive l'uso di mezzi idonei ad evitare il pericolo allorquando per particolari esigenze tecniche si debba procedere alla pulizia a mano di organi o elementi in moto delle macchine, mentre l'art. 47 dispone che, in caso di rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle macchine, devono essere adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva; la verifica del rispetto di tali norme, tuttavia, va effettuata non solo con riguardo alla procedura di pulizia adottata, ma anche con riguardo ad eventuali "prassi" di pulizia che risultassero adottate dai lavoratori, nonché passive con riguardo alla possibilità di adozione di misure di protezione. Nella specie, per l'eliminazione dei residui di lavorazione dagli organi in movimento erano previsti getti alternati di acqua calda o fredda, tuttavia era risultato che talvolta qualche residuo veniva anche tolto dagli operai con le mani, a macchina in moto.
Cassazione Civile, sez. lavoro, 6 aprile 2004, n. 06691; in "Gius", settembre 2004, n. 18

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Azione di fattori microbici o virali – Fattispecie relativa a contrazione di epatite da parte di un'infermiera

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomico – fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igiene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull'assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa o altro, e l'infezione contratta, laddove dal principio sopra enunciato discende l'irilevanza di una specifica causa violenta.
Cassazione Civile, sez. lavoro, 8 aprile 2004, n. 06899; in "Gius", settembre 2004, n. 18